REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

Salvatore CHIAZZESE Presidente

Adriana PARLATO Giudice

Gaspare RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 228/2026

nel giudizio per azione revocatoria *ex* art. 2901 del c.c. iscritto al n. **70213** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di

1) CONTINO Riccardo (C.F.: CNTRCR68L16C351Y), nato a Catania il 16/07/1968 ed ivi residente in Via Giuseppe Pitrè n. 12;

2) RUSSO Angela Maria (C.F.: RSSNLM65D52C351O), nata a Catania il 12/04/1965 ed ivi residente in via Giuseppe Pitrè n. 12, P. 1;

entrambi elettivamente domiciliati in Catania nella Via G. Simili n. 14, presso lo studio dell'avv. Massimo Vallone (C.F.: VLLMSM64B19I754L; PEC: *massimovallone@ordineavvocaticatania.it*), che li rappresenta e difende giusta procura in atti.

3) SAMPERI Salvatore Emanuele (C.F.: SMPSVT63L14C351Q), nato a Catania il 14 luglio 1963 ed ivi residente in via Giacomo Pagliari n. 2 P. 6, elettivamente domiciliato in Catania in Viale XX Settembre n. 45, presso lo studio dell'avv. Alberto Amato (C.F.:

MTALRT75H24C351K), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti con richiesta di ricezione di atti e comunicazioni alla propria seguente PEC: *alberto.amato@pec.ordineavvocaticatania.it*.

Uditi, nella pubblica udienza del 1° luglio 2026, il giudice relatore Gaspare Rappa, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Salvatore Ganci, l'avv. Massimo Vallone per i convenuti Contino e Russo e l'avv. Alberto Amato per il convenuto Samperi.

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di citazione, depositato in data 19 febbraio 2026, agiva in giudizio al fine di fare dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'Erario e, in particolare, di ANAS Spa dell'atto di compravendita stipulato in data 1° marzo 2021 a rogito del notaio Mazzullo Francesco, Repertorio 49552/31265, trascritto al Registro particolare 6439, Registro Generale 8762 limitatamente alla quota di titolarità del sig. Contino Riccardo in relazione al seguente bene immobile: Foglio 20, particella 400, sub 37 A/3 consistenza vani 6,5 ubicato a Catania in via Giacomo Pagliari n. 2.

II. Il Procuratore regionale rappresentava quanto segue.

Con atto di citazione depositato il 27 gennaio 2021 la Procura regionale aveva convenuto in giudizio, fra gli altri, il sig. Contino Riccardo, nella qualità di dipendente dell'ANAS-Compartimento di Catania e di direttore dei lavori di manutenzione e/o coordinatore della sicurezza, contestandogli un danno all'immagine della P.A. di euro 380.000,00 derivanti dai fatti-reato di corruzione oggetto della sentenza penale

irrevocabile *ex* art. 444 c.p.p., con cui è stato condannato alla pena di reclusione di anni 4. Questa Sezione giurisdizionale in diversa composizione con sentenza n. 65/2024 depositata in data 06/02/2024, non appellata dal sig. Contino e, quindi, passata in giudicato nei suoi confronti, lo condannava al risarcimento per il danno all'immagine determinato nell'importo di euro 97.502,00.

Il P.M. riferiva che, a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza risultava che il sig. Contino Riccardo non era intestatario di beni immobili. Infatti, un immobile era stato venduto al coniuge Russo Angela Maria con atto notarile del 7 febbraio 2024 mentre con atto notarile pubblico del 01/03/2021 a rogito del notaio Mazzullo Francesco, Repertorio 49552/31265, trascritto al Registro particolare 6439, Registro Generale 8762 il sig. Contino, unitamente al coniuge (titolare dell'usufrutto per 9/10), aveva venduto al sig. Samperi Salvatore Emanuele una quota pari a 1/10 indiviso del diritto di piena proprietà e una quota pari a 9/10 indivisi del diritto di nuda proprietà dell'immobile (foglio 20 – part. 400, sub 37, A/3 consistenza vani 6,5 ubicato a Catania in Via Giacomo Pagliari n. 2), il cui valore commerciale era stato determinato in euro 137.908,08.

III. Il P.M. esercitava l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 73 c.g.c. e dell'art. 2901 c.c. per dichiarare, a tutela dell'Erario ed in particolare dell'ANAS S.p.a., l'inefficacia del suddetto atto di vendita che aveva sottratto il bene ceduto alla garanzia patrimoniale, ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge.

Secondo la Procura regionale delle diverse quattro fattispecie previste

dall'art. 2901 c.c. quella di cui è giudizio ricadeva nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione è posteriore al sorgere del credito ed è a titolo oneroso: per tale atto occorre l'elemento psicologico della conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore congiunto alla circostanza che anche il terzo sia consapevole di tale pregiudizio.

Riguardo al credito era evidenziato che bisognava fare riferimento al momento della sua insorgenza e non a quello dell'accertamento giudiziale rilevando la seguente sequenza temporale. L'operazione immobiliare (relativa ad un immobile già confluito in un fondo patrimoniale) era stata effettuata in data 1 marzo 2021 quando la ragione del credito vantato dall'Amministrazione asseritamente danneggiata era già esistente: l'atto di compravendita era stato stipulato in data 01.03.2021 mentre il giudizio penale nei confronti del sig. Contino era stato definito con sentenza passata in giudicato in data 17 giugno 2020 e la Procura regionale, a seguito di invito a dedurre notificato in data 05/10/2020 aveva depositato in data 27 gennaio 2021 e notificato in data 2 febbraio 2021 l'atto di citazione nei confronti, fra l'altro del Sig. Contino il cui giudizio di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine era stato definito con sentenza irrevocabile di primo grado n. 65/2024.

Riguardo all'*eventus damni*, inteso come riduzione delle garanzie offerte dal patrimonio del debitore, era evidenziato che il sig. Contino non risultava titolare di altri immobili e, pertanto, era indubbia l'effettiva diminuzione della sua consistenza patrimoniale per effetto

dell'atto di disposizione contestato con relativo potenziale pregiudizio di ANAS quale ente creditore. Secondo il P.M. ne conseguiva che, al momento della dismissione dell'immobile a favore di terzi, il debitore era consapevole che l'atto dispositivo pregiudicasse la sua garanzia patrimoniale (*scientia damni*).

Riguardo alla consapevolezza del pregiudizio (*consilium fraudis*) da parte del terzo acquirente, il P.M. argomentava che la relativa prova potesse essere fornita anche mediante presunzioni *ex* art. 2729 c.c. rilevandosi, comunque, sufficiente la conoscenza o, perlomeno, l'agevole conoscibilità del pregiudizio che, in concreto, viene arrecato alle ragioni del creditore. A tal proposito erano richiamati i seguenti due elementi ritenuti sufficienti per affermare la conoscenza o quanto meno l'agevole conoscibilità anche in capo al terzo acquirente.

Il primo elemento prospettato valorizzava la diffusione mediatica del giudizio penale, per la quale erano allegati numerosi articoli di stampa. Secondo la Procura regionale si trattava di un fattore fondamentale nell'ambito dell'accertamento dell'elemento soggettivo del terzo, il quale non poteva non sapere che il dante causa fosse coinvolto nel giudizio penale, che si era concluso con sentenza di condanna irrevocabile in data 17 giugno 2020 e per il quale il sig. Contino era stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale per il danno all'immagine ed in seguito condannato con pronuncia irrevocabile.

Il secondo elemento prospettato valorizzava l'esistenza sul bene immobile oggetto del contratto di una ipoteca per precedente mutuo di rilevante importo rispetto al prezzo di vendita per la quale era stato

pattuito che essa "*verrà estinta e cancellata a cura e spese della parte venditrice nel più breve tempo possibile*".

Secondo il P.M. la conoscenza o l'agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e la circostanza che il terzo acquirente si era accontentato della semplice promessa di cancellazione dell'ipoteca nel più breve tempo possibile erano elementi che, in una valutazione logica e sistematica, integravano elementi gravi, precisi e concordanti per affermare che nella fattispecie sussistevano tutti gli elementi previsti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria.

IV. La Presidente della Sezione con decreto del 23 febbraio 2026 fissava l'udienza di discussione per il 1° luglio 2026 assegnando termine fino all'11 giugno 2026 per la costituzione tempestiva e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

V. In data 14 maggio 2026 si costituivano in giudizio i convenuti Contino e Russo con il patrocinio dell'avv. Massimo Vallone, i quali dopo avere ripercorso i fatti di causa svolgevano in diritto le seguenti difese.

V.a. In via preliminare, era eccepita la violazione dell'art. 67 c.g.c. per avere il P.M. omesso l'invito a dedurre prima della citazione in giudizio in quanto secondo la difesa dei resistenti la natura strumentale e accessoria dell'azione revocatoria non giustificava la dedotta omissione che nel caso di specie aveva determinato una compressione non giustificata del loro diritto di difesa.

Nel merito la difesa dei convenuti prospettava l'insussistenza dei

requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. rispetto ad un atto oneroso successivo al sorgere del credito.

In primo luogo, era dedotta l'insussistenza dell'*eventus damni* in quanto il P.M. non aveva correttamente considerato la preesistente conformazione del patrimonio del debitore in cui l'immobile oggetto di revocatoria faceva parte del fondo patrimoniale costituito con atto pubblico del 03.07.2018 cosicché esso era già assoggettato ad un vincolo di destinazione idoneo a limitarne l'aggressione da parte dei creditori (Erario e ANAS) poiché i beni conferiti in un fondo patrimoniale possono essere aggrediti solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia. Secondo i convenuti ne conseguiva che la vendita del 01.03.2021 non aveva inciso in alcun modo sulla garanzia patrimoniale essendo quest'ultima già limitata dal vincolo del fondo patrimoniale, per cui in assenza della dimostrazione specifica e concreta di un peggioramento effettivo della garanzia patrimoniale non era integrato il requisito dell'*eventus damni*.

In secondo luogo, era dedotta l'insussistenza della *scientia damni* da parte del debitore considerato che l'atto contestato non aveva inciso in alcun modo sulla garanzia patrimoniale e che lo stesso era stato sottoscritto in epoca molto antecedente rispetto all'accertamento del credito erariale per cui ai convenuti non poteva essere imputata alcuna artificiosa e volontaria sottrazione di beni alla garanzia dei creditori.

Inoltre, era segnalato che il P.M. per errore aveva segnalato come data di notifica dell'invito a dedurre quella del 08.05.2016 anziché quella corretta del 05.10.2020.

In terzo luogo, era dedotta l'insussistenza del *consilium fraudis* da parte del terzo acquirente, sulla base dei seguenti elementi: 1) i venditori avevano dichiarato l'esistenza dell'ipoteca e si erano impegnati alla sua tempestiva estinzione; 2) le parti contraenti non erano legati da rapporti di parentela, professionali o di amicizia; 3) l'individuazione dell'acquirente Samperi Salvatore Emanuele era avvenuta attraverso l'agenzia immobiliare Mediocasa di Ciaramella Mariagrazia di Catania a cui i proprietari avevano conferito l'incarico di mediazione per la vendita dell'immobile nel luglio 2020 (dal 31.07.2020 al 31.10.2020) cosa che ulteriormente portava ad escludere che le parti si conoscessero e che l'acquirente Samperi Salvatore Emanuele fosse a conoscenza delle vicende personali del Contino; 4) il prezzo di vendita era sostanzialmente coincidente con il valore di mercato del bene (euro 137.000,00 a fronte del valore stimato di euro 137.908,08); 5) una parte del prezzo di vendita pari a euro 88.875,09 era stata pagata con bonifico disposto tramite l'agenzia di Milano della Deutsche Bank S.p.A. il 26 febbraio 2021 per estinguere il mutuo ipotecario gravante sull'appartamento venduto.

A riprova dell'effettivo e contemporaneo versamento a favore di Banco BPM S.p.A. per estinguere il finanziamento/mutuo n. 1283/00829536 era prodotto l'estratto conto del conto corrente n. 1283/00001095 intestato ai sig.ri Contino Riccardo e Russo Angela Maria dal quale emergeva che il 01.03.2021 (data di stipula dell'atto pubblico) veniva accreditato il bonifico di euro 88.875,09 ricevuto da Samperi Salvatore Emanuele e che, contemporaneamente, dal suddetto conto era disposto

un bonifico a favore di Banco BPM S.p.A. dell'importo di euro 88.209,42 ad estinzione del mutuo n. 1283/00829536.

Con riferimento all'elemento della diffusione mediatica del giudizio penale prospettato dal P.M. i convenuti deducevano che la mera "notorietà" di una vicenda giudiziaria, qual è la diffusione di notizie attinenti ad un procedimento penale, non integra di per sé una presunzione qualificata, risolvendosi in un dato indeterminato, privo di riferibilità soggettiva e, dunque, inidoneo a dimostrare che lo specifico terzo fosse effettivamente a conoscenza della situazione patrimoniale del debitore e del conseguente depauperamento della garanzia generica. Si aggiungeva che la pendenza di vicende penali non implica necessariamente uno stato di insolvenza né l'intenzione di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale, salvo una inammissibile presunzione legale di mala fede del terzo con indebita inversione dell'onere della prova.

Da tali argomenti ne conseguiva che la dedotta diffusione della notizia del procedimento penale doveva ritenersi, di per sé sola, del tutto inidonea a fondare la prova della *scientia damni* richiesta dall'art. 2901 c.c. anche in considerazione del fatto che il giudizio penale in questione era stato avviato a seguito di indagini eseguite dalla GdF nell'anno 2019 e sfociate nella "ordinanza di convalida di arresto ed applicazione delle misure cautelari" resa dal GIP di Catania in data 17/09/2019 con cui veniva rilevato il coinvolgimento del Contino e di altri soggetti.

Secondo i convenuti non era affatto "presumibile" che il Samperi Salvatore Emanuele avesse letto o si fosse soffermato sugli articoli di

stampa prodotti da parte avversa relativi al periodo settembre-dicembre 2019 che riassumevano i fatti esposti nella suddetta ordinanza del 17.09.2019 come emersi in fase di indagini preliminari senza dare riscontro dell'esito del giudizio penale e, soprattutto, del danno all'immagine. Si aggiungeva sul punto la non plausibilità (anzi l'improbabilità) che il sig. Samperi Salvatore Emanuele, anche ove avesse letto gli articoli, in data 01.03.2021 potesse (o dovesse) ricordarne il contenuto a distanza di oltre un anno dalla loro pubblicazione, e collegare il sig. Riccardo Contino alla vicenda in questione. Secondo i convenuti, pertanto, andava escluso che l'acquirente sulla base di tali articoli di stampa potesse avere avuto adeguata conoscenza dell'asserito pregiudizio arrecato alle ragioni dell'Amministrazione.

A tal proposito erano richiamati in modo sintetico i seguenti argomenti:

1) L'atto di compravendita era stato concluso a condizioni di mercato, come dimostrato dalla sostanziale coincidenza tra il prezzo pattuito (euro 137.000,00) e il valore stimato del bene (euro 137.908,08).

2) Il pagamento era avvenuto integralmente mediante strumenti tracciabili (bonifici bancari e assegno circolare), circostanza che comprovava in modo inequivoco la reale natura onerosa dell'atto.

3) Il terzo acquirente era soggetto del tutto estraneo al debitore, privo di legami personali o professionali idonei a far presumere una conoscenza della situazione debitoria.

4) La presenza di ipoteca, che costituisce elemento fisiologico nelle

compravendite immobiliari, non è risultata indicativa di intenti fraudolenti.

5) La circostanza che il terzo si sarebbe "accontentato della semplice promessa di cancellazione dell'ipoteca nel più breve tempo possibile", era pacificamente smentita dai documenti in atti.

6) Le deduzioni attoree, fondate esclusivamente sull'asserita diffusione mediatica della vicenda penale e sulla presenza di un'ipoteca sull'immobile, risultavano del tutto inidonee a dimostrare la consapevolezza, anche solo potenziale, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

V.b. Erano formulate le seguenti conclusioni:

- respingere, poiché inammissibile ed infondata, l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.;

- con ogni consequenziale statuizione anche in termini di spese e compensi di giudizio, da distrarsi, *ex* art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.

- in via istruttoria, ove necessario, ammettere prova per testi, con escussione del teste Ciaramella Mariagrazia residente in Catania sul seguente articolato:

1) Vero o no che l'individuazione dell'acquirente Samperi Salvatore Emanuele, è avvenuta attraverso l'agenzia immobiliare Mediocasa di Ciaramella Mariagrazia di Catania, cui i sig.ri Contino Riccardo e Russo Angela Maria avevano conferito l'incarico di mediazione per la vendita dell'immobile nel luglio 2020 (dal 31.07.2020 al 31.10.2020) di cui al doc. n. 06 che si mostra al testimone.

VI. In data 5 giugno 2026 si costituiva in giudizio il convenuto Samperi con il patrocinio dell'avv. Alberto Amato esponendo di avere acquistato congiuntamente dagli altri due convenuti l'immobile oggetto di controversia ad un prezzo complessivo di euro 137.000,00 conforme ai valori di mercato al fine di adibirlo ad abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare dove aveva trasferito la propria residenza anagrafica senza che si potesse configurare alcuna operazione meramente speculativa o di interposizione fittizia essendosi trattata di una ordinaria compravendita a titolo oneroso per esigenze abitative priva di elementi di anomalia.

VI.a. La difesa deduceva che il suddetto prezzo era stato corrisposto, come dichiarato in atto di compravendita, con strumenti di pagamento tracciabili, nel modo seguente: per la quota di euro 5.000,00 mediante assegno bancario intestato direttamente alla venditrice; per la quota di euro 43.124,91 mediante bonifico intestato ai venditori; per la quota di euro 88.875,09, mediante pagamento diretto, da parte dell'acquirente, in favore dell'istituto di credito Banco BPM spa, titolare di mutuo fondiario connesso all'immobile, a estinzione del relativo finanziamento e cancellazione della relativa ipoteca. Ne conseguiva che una parte significativa del corrispettivo non era mai transitata nella disponibilità del venditore essendo destinata a soddisfare il credito della banca ipotecaria a garanzia di un mutuo fondiario con capitale di euro 124.000,00. A seguito di tale pagamento si era avuta la cancellazione della formalità pregiudizievole gravante sull'immobile nei tempi coerenti con l'art. 40-*bis* del D.lgs. 385/1993.

Risultava, quindi, fatto inoppugnabile che il credito della banca, assistito da ipoteca sul bene, era stato completamente soddisfatto e che l'immobile era stato liberato dal gravame reale in data 2 aprile 2021 per cui il venditore non aveva potuto disporre liberamente di quella parte del prezzo destinata alla banca né tale somma avrebbe potuto essere devoluta alla generica garanzia dei creditori chirografari, essendo vincolata alla soddisfazione di un creditore privilegiato.

La difesa del convenuto argomentava che, prima dell'acquisto, il sig. Samperi Salvatore Emanuele aveva richiesto come da prassi al Notaio l'effettuazione delle consuete visure ipotecarie e catastali, dalle quali non risultavano sull'immobile pignoramenti, domande giudiziali o altri vincoli pregiudizievoli diversi dall'ipoteca bancaria sopra richiamata, puntualmente elencata e regolata in sede di stipula. A ciò si aggiungeva il fatto che lo stesso non intratteneva con il venditore rapporti di parentela, convivenza o partecipazione societaria o anche solo di mera frequentazione tali da far presumere la conoscenza specifica della sua situazione debitoria verso l'erario e non era mai stato informato dell'esistenza di procedimenti di responsabilità amministrativa pendenti presso la Corte dei conti a carico del venditore né tali procedimenti risultavano oggettivamente conoscibili attraverso i normali strumenti di indagine immobiliare. A tal proposito era rimarcato che il sig. Samperi svolgeva un'attività professionale (cantante lirico presso il Teatro Vincenzo Bellini di Catania) del tutto avulsa da opportunità di conoscenza o contatto sia con i suoi danti causa sia con l'ambiente professionale del Contino.

La difesa del convenuto, quindi, prospettava l'assenza dei requisiti dell'azione revocatoria *ex* art. 2901 c.c.

Riguardo all'*eventus damni* la difesa deduceva che una parte significativa del prezzo di compravendita (euro 88.875,09 su euro 137.000,00) era stata versata direttamente dall'acquirente alla banca mutuante titolare di ipoteca sull'immobile non entrando nella disponibilità del venditore ma essendo destinata a soddisfare un credito assistito di privilegio reale che avrebbe comunque preceduto ogni eventuale pretesa erariale in quanto, anche in assenza dell'atto di vendita tali somme sarebbero state comunque assorbite dalla soddisfazione del creditore ipotecario. Secondo la difesa del convenuto per tale quota di prezzo non era prospettabile alcun pregiudizio per l'erario non essendosi verificata alcuna diminuzione della garanzia generica *ex* art. 2740 c.c. a svantaggio dell'Amministrazione.

Inoltre, era evidenziato che la revocatoria riguardava soltanto le quote del sig. Contino pari a 1/10 della piena proprietà del bene e 9/10 della nuda proprietà il cui valore era di euro 47.950,00 ottenuto detraendo dal prezzo di vendita di euro 137.000,00 il valore dell'usufrutto in capo alla moglie di euro 80.145,00. Tale valore era molto inferiore rispetto a quanto pagato alla banca mutuante per l'estinzione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca. Secondo il convenuto non vi sarebbe, quindi, alcuna prova concreta di un effettivo peggioramento della posizione creditoria dell'Amministrazione.

Riguardo al *consilium fraudis* se ne deduceva l'assenza per mancanza di circostanze gravi, precise e concordanti visto che il prezzo era in

linea con i valori di mercato, il corrispettivo era stato effettivamente versato in parte ai venditori e in parte alla banca mutuante con cancellazione dell'unica iscrizione sfavorevole cosa che deponeva per l'assenza di un disegno fraudolento del debitore essendosi trattata di una ordinaria operazione di dismissione patrimoniale non vietata di per sé.

Riguardo la *scientia damni* in capo all'acquirente se ne prospettava l'insussistenza per l'assenza di precedenti rapporti con i venditori, per assenza di indici di anomalia della vendita con prezzo effettivamente corrisposto in parte al debitore e in parte alla banca ipotecaria e per assenza di altre iscrizioni che è l'unico mezzo con cui i terzi possono conoscere inoppugnabilmente eventuali stati di insolvenza del disponente.

Riguardo alla pretesa conoscibilità della responsabilità erariale del venditore sulla base degli articoli di stampa prodotti era rilevato che si trattava di articoli per lo più tratti dalla testata "Il Quotidiano di Sicilia" che al momento dei fatti di cronaca aveva una limitatissima diffusione regionale e non era nemmeno il quotidiano di riferimento di Catania mentre con riguardo all'unica testata nazionale (La Repubblica) si trattava di trafiletti *on line* al tempo di scarsa diffusione.

La difesa poi analizzava in modo analitico gli articoli prodotti dal P.M. evidenziando che in alcuni di essi il sig. Contino non era nemmeno citato e che la copertura mediatica era durata solo un paio di mesi (settembre-ottobre 2019) per cui la mera esistenza di articoli su giornali a circolazione ristretta non costituiva da sola una prova della *scientia*

damni né integrava una presunzione grave, precisa e concordante di conoscenza del procedimento contabile e della responsabilità erariale del venditore. A ciò si aggiungeva che, unitamente a tale modestissima risonanza mediatica, le circostanze del pagamento diretto alla banca ipotecaria, la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e il trasferimento della residenza deponevano per l'esistenza di un soggetto terzo acquirente in buona fede che aveva confidato nella regolarità dell'operazione.

In ultimo, la difesa del convenuto richiamava l'art. 2901 c.c. nella parte in cui dispone che "l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione". Nel caso concreto la circostanza che una parte significativa del prezzo fosse stata destinata alla soddisfazione di un credito ipotecario in un'operazione pienamente trasparente e assistita da controlli notarili e bancari e quella che l'immobile fosse stato adibito ad abitazione principale dell'acquirente che vi aveva trasferito la residenza e continuava a risiedervi deponevano per la buona fede del terzo acquirente e per il rigetto dell'azione revocatoria.

VI.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- rigettare integralmente la domanda di revocatoria proposta nei confronti del sig. Samperi Salvatore Emanuele, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ed in particolare:

• per mancata dimostrazione dell'*eventus damni*, avuto riguardo, soprattutto, alla parte di prezzo corrisposta direttamente alla banca

ipotecaria e quindi non incidente sulla garanzia generica dei creditori;

per difetto di *consilium fraudis* in capo al venditore;

• per difetto di *scientia damni/participatio fraudis* in capo all'acquirente, il quale ha agito a titolo oneroso, a prezzo di mercato, con pagamenti tracciati e con destinazione del bene a propria stabile abitazione principale;

- in via subordinata e meramente gradata, nell'ipotesi di parziale accoglimento della domanda, limitare comunque gli effetti della revocatoria alla sola quota venduta dal sig. Contino Riccardo con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi incidenza sulla quota di prezzo versata direttamente alla banca a soddisfazione del mutuo ipotecario e salvaguardando per quanto possibile la posizione del terzo acquirente di buona fede.

- con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori di legge

VII. All'udienza pubblica del 1° luglio 2026 il Pubblico Ministero insisteva nei contenuti dell'atto di citazione opponendosi alla richiesta di prova testimoniale ed evidenziando che la compravendita, nonostante il precedente vincolo al fondo patrimoniale, rendesse il bene aggredibile e idoneo a fornire garanzia all'erario e che le vicende del pagamento del prezzo di compravendita per come annotate nel conto corrente non erano chiare.

I difensori dei convenuti ribadivano le tesi esposte e le conclusioni delle rispettive comparse di risposta con ampie argomentazioni come da verbale di udienza così come integrato a seguito di richiesta di

correzione del 10.07.2026 del difensore del convenuto Samperi.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocatoria in favore di ANAS Spa dell'atto di compravendita del 01.03.2021 del notaio Mazzullo Francesco, Repertorio 49552/31265 (trascritto al Registro particolare 6439, Registro Generale 8762) avente ad oggetto il trasferimento dai danti causa Contino Riccardo e Russo Angela all'avente causa Samperi Salvatore della piena proprietà del fabbricato iscritto al catasto al Foglio 20, particella 400, sub 37 A/3 (consistenza vani 6,5) ubicato a Catania in via Giacomo Pagliari n. 2, limitatamente alla quota di titolarità del sig. Contino Riccardo corrispondente a 1/10 indiviso del diritto di proprietà e ai 9/10 indivisi del diritto alla nuda proprietà di tale immobile.

L'azione revocatoria è stata esercitata dal P.M. con riferimento al credito erariale di euro 97.502,00 oltre interessi legali accertato nei confronti del convenuto Contino Riccardo per la responsabilità amministrativa per danno all'immagine della P.A. con sentenza n. 65/2024 di questa Sezione in diversa composizione.

In via preliminare va rigettata la richiesta istruttoria di ammissione di prova per testi avanzata dalla difesa di Contino e Russo in quanto gli elementi in atti sono sufficienti per addivenire ad una ponderata decisione della causa.

1.1. Il Collegio osserva che lo scrutinio della sussistenza dei

presupposti e delle condizioni dell'azione revocatoria promossa dal Pubblico Ministero deve essere effettuato sulla base dell'art. 2901 c.c. e ss., cui rinvia espressamente l'art. 73 c.g.c. laddove prevede che "Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile".

A tal proposito secondo il richiamato art. 73 del c.g.c., il quale riproduce in parte quanto già previsto dall'art. 1, co. 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 secondo cui "Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile", il Pubblico Ministero istituito presso la Corte dei conti può esercitare, fra l'altro, l'azione revocatoria quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale per i crediti erariali e tale azione si affianca a quella del sequestro conservativo contabile prevista espressamente dall'artt. 74 e ss. del c.g.c.

Al riguardo, in punto di sussistenza della giurisdizione contabile, la Cassazione ha affermato che [La rilevata natura accessoria e strumentale delle azioni come la revocatoria, consente inoltre di

ritenere che esse non sono estranee alle "materie della contabilità pubblica", che l'art. 103 Cost. riserva alla cognizione della Corte dei conti, insieme comunque con le "altre specificate dalla legge": si tratta di mezzi predisposti anch'essi, sia pure in via indiretta, a quella riparazione del "danno erariale", sulla quale la giurisdizione compete alla Corte dei conti] … per cui il riconoscimento dell'esercizio dell'azione revocatoria in capo al P.M. contabile, oltre a trovare copertura nelle norme primarie sopra richiamate non viola i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza [poiché la responsabilità amministrativo - contabile ha proprie particolarità, che si riflettono anche sulla conservazione della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore; proprio la Corte dei conti è il giudice "naturale", nelle materie della contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge; è un giudice "speciale", ma è stato mantenuto in essere dalla Costituzione; il coinvolgimento di diritti soggettivi, eventualmente anche di terzi, è conseguenza della configurazione come "esclusiva" data alla giurisdizione contabile ancora dalla Costituzione; l'esenzione delle decisioni della Corte dei conti dal ricorso per Cassazione per violazione di legge è stabilita anch'essa dalla Costituzione] (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 22059/2007).

2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità della citazione sollevata dalla difesa dei convenuti Contino e Russo per avere esercitato il P.M. l'azione revocatoria senza la previa emissione dell'invito a dedurre.

L'art. 67 c.g.c., collocato nel titolo 1 "Fase preprocessuale" della parte

II "Giudizi di responsabilità" del c.g.c., stabilisce che "Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato", enfasi aggiunta.

La costante giurisprudenza contabile ha affermato che l'azione revocatoria è esercitata dal P.M. contabile senza la previa emissione dell'invito a dedurre (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Calabria, sentt. n. 209/2018; Sez. giur. Liguria, sentt. n. 6/2026 e n. 121/2016; Sez. giur. Veneto, sent. n. 142/2018) in considerazione della lettera della disposizione codicistica che si riferisce "al presunto responsabile del danno erariale" per cui l'istituto dell'invito a dedurre si applica soltanto al giudizio di responsabilità mentre l'azione di revocatoria, come già prima posto in risalto, ha natura strumentale rispetto a tale giudizio in quanto è funzionale alla conservazione del credito erariale e non al suo accertamento.

La diversità di natura ed effetti fra l'azione di responsabilità per danno erariale e l'azione revocatoria rende del tutto ragionevole la diversità di procedura per avviare le due azioni non venendo in rilievo nell'azione revocatoria le finalità di garantire una difesa anticipata e una istruttoria completa che sono proprie dell'istituto dell'invito a dedurre.

A ciò si aggiunga che per giurisprudenza contabile costante l'invito a dedurre, quale istituto peculiare del procedimento di responsabilità

amministrativa, non è suscettibile di applicazione analogica (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Campania, sent. n. 1788/2008; Sez. giur. Liguria, sent. n. 10/2009; Sez. II App., sent. n. 946/2015).

3. Passando al merito, appare necessario illustrare la già richiamata disciplina applicabile al caso di specie.

3.1. L'art. 2901 c.c. prevede che "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

L'art. 2901 c.c., dunque, con riferimento ad un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale arrecando un serio pregiudizio per le ragioni creditorie (*eventus damni*), individua quattro distinte fattispecie:

a) l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito ed è a titolo gratuito; per tale atto occorre in capo al debitore l'elemento psicologico della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare gli interessi del futuro creditore mentre è irrilevante l'elemento psicologico del terzo;

b) l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito ed è a titolo oneroso; per tale atto occorre l'elemento psicologico della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare gli interessi del futuro creditore e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione;

c) l'atto di disposizione è posteriore al sorgere del credito ed è a titolo gratuito; per tale atto occorre l'elemento psicologico della conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore, a nulla rilevando la posizione del terzo;

d) l'atto di disposizione è posteriore al sorgere del credito ed è a titolo oneroso; per tale atto occorre l'elemento psicologico della conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore e la consapevolezza del terzo di tale situazione.

Dalla richiamata disposizione emerge che, per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, devono concorrere tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e, in particolare, è necessaria, innanzitutto, la prova dell'esistenza del credito vantato dall'attore in revocatoria. Occorre poi il requisito oggettivo, che è costituito dall'esistenza di un atto dispositivo, a titolo gratuito o oneroso, compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore (c.d. "eventus damni"). È indispensabile, infine, il requisito soggettivo che consiste, nel caso di atto a titolo gratuito, nella consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. "scientia damni") e, nel caso di atto a titolo oneroso, nella consapevolezza del detto pregiudizio anche in capo al terzo (c.d. "participatio fraudis").

L'azione revocatoria ordinaria, inoltre, mira a rendere inopponibili al

creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia del creditore medesimo, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di costui. Tale azione, quindi, non incide sulla validità di quegli atti, ma (ricorrendo le condizioni prescritte dalla legge) ne sterilizza gli effetti nei confronti del creditore che si sia avvalso di tale rimedio, consentendo perciò a costui di aggredire poi esecutivamente i beni usciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora ricompresi. Ne consegue che l'azione revocatoria, pur non essendo in senso proprio un'azione esecutiva, è comunque naturalmente orientata a finalità esecutive, come inequivocabilmente testimonia il disposto dell'art. 2902 c.c.

3.2. Il Collegio ritiene che il caso di specie possa essere ricondotto alla suddetta fattispecie di cui al sub d) riguardante l'ipotesi di un atto di disposizione a titolo oneroso compiuto posteriormente al sorgere del credito come prospettato dal P.M. e non contestato dalle parti resistenti visto che, rispetto all'atto di compravendita del 01.03.2021, i fatti illeciti da cui è derivato il danno all'immagine di ANAS risalgono al settembre del 2019 (cfr. all. 7 della memoria Contino e Russo) con responsabilità penale accertata con sentenza irrevocabile del Tribunale di Catania n. 254/2020 (passata in giudicato il 17.06.2020) mentre il P.M. ha notificato l'invito a dedurre in data 05.10.2020 e il successivo atto di citazione in data 02.02.2021.

A tal proposito appare necessario richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità con riferimento a casi analoghi a quello

che ci occupa.

La Corte di cassazione ha affermato in tema i seguenti principi di diritto secondo cui "«per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 – 01; più di recente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020, Rv. 658141 – 01 con la precisazione per cui, nel caso di credito litigioso – comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria – per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito)" (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 15866/2022).

Infatti, l'art. 2901 c.c. nel prevedere l'azione revocatoria quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica, assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore (che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore medesimo), presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra colui che agisce e il debitore disponente anche se esso ha accolto una

nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, e ciò "coerentemente con la funzione propria dell'azione la quale non persegue scopi specificatamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali" (Cass. civ., 18 marzo 2003 n. 3981).

Inoltre, con riferimento ad un atto di disposizione a titolo oneroso posto in essere dal debitore dopo il sorgere del credito la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti consolidati principi secondo cui "Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c., quando l'atto dispositivo a titolo oneroso sia successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione. Tale consapevolezza del terzo del pregiudizio che l'atto può arrecare ai creditori dell'alienante può essere provata anche a mezzo di presunzioni" (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25983/2025). Quest'ultime presunzioni semplici "da valutare globalmente e non atomisticamente" (Cass. civ., n. 16362/2025) devono essere, però, "gravi, precise e concordanti; … essendo sufficiente che, secondo il giudizio di probabilità basato sull'*id quod plerumque accidit*, risulti verosimile la sua conoscenza della situazione di crisi dell'alienante"

(Cass. civ., Sez. III, ord. 20004/2025).

Fra queste presunzioni semplici sono comprese "quelle derivanti da vincoli parentali tra il debitore disponente e il terzo, quando tali vincoli rendano estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9349/2025), "le anomalie delle vicende contrattuali pregresse all'acquisto e le anomalie dell'atto di compravendita" (Cass. civ., Sez. III, ord. 22824/2022) quali "la lunga dilazione di pagamento, senza interessi, di oltre la metà del prezzo di una compravendita, nonché l'esenzione del notaio rogante dalle ordinarie visure ipotecarie e catastali" (Cass. civ., Sez. III, sent. 21503/2011).

Inoltre, è stato affermato che è correttamente individuato la "prova della *scientia fraudis* nel comportamento degli acquirenti, i quali, pur consapevoli che sull'immobile acquistato gravavano iscrizioni ipotecarie di rilevante importo, si siano accontentati della mera assicurazione del venditore che i debiti erano estinti e che avrebbe provveduto a cancellare le ipoteche entro un termine di gran lunga successivo alla stipulazione, senza neppure fare riferimento ad un'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile. Infatti, nonostante l'apparente diversità delle locuzioni usate nei nn. 1 e 2 dell'art. 2901 c.c., la posizione del terzo acquirente, per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione, è sostanzialmente analoga a quella del debitore, nel senso che l'accoglimento della domanda è subordinato alla prova, che può essere offerta anche a mezzo di presunzioni, della coscienza di ledere la garanzia dei creditori, oltre

che della previsione del danno arrecato a questi ultimi dall'atto, richiedendosi a tal fine una conoscenza effettiva di tale pregiudizio, e non essendo invece sufficiente una mera prevedibilità dello stesso" (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5105/2006).

Inoltre, con riferimento al "requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante" investe "la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori" (Cass. civ., Sez. I, sent. 2303/1996).

Infine, è stato affermato che "l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni", in quanto la valutazione della idoneità dell'atto a costituire un pregiudizio e della possibile incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca va compiuta attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18213/2024, in senso conforme Cass. civ., n. 3020/2024).

4. Ciò premesso in punto di giurisdizione, di disciplina di riferimento e di consolidati principi della giurisprudenza di legittimità che costituiscono diritto vivente sul tema, la domanda revocatoria posta dal P.M. non può essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate.

4.1. Nell'odierno giudizio viene in rilievo l'atto di compravendita del 01.03.2021 (cfr. all. 3 della memoria Contino e Russo) rogato dal Notaio Francesco Mazzullo di Catania, identificato con n. repertorio 49.552 e n. raccolta 31.265, con cui parte alienante rappresentata dai coniugi in

regime di separazione dei beni, sig. Contino Riccardo (titolare della quota indivisa di 1/10 del diritto di proprietà e della quota indivisa di 9/10 del diritto di nuda proprietà, e sig.ra Russo Angela (titolare della quota di 9/10 del diritto di usufrutto), ha trasferito al sig. Samperi Emanuele l'intera proprietà di un immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Catania al foglio 20 particelle n. 400 sub 37 a fronte del pagamento del prezzo in euro 137.000,00 pagato come segue:

- euro 5.000,00 con assegno n. 0745104922-03 tratto il 29 gennaio 2021 sull'agenzia di Milano della Deutsche Bank;

- euro 43.124,91 con bonifico disposto tramite l'agenzia di Milano della Deutsche Bank spa il 26 febbraio 2021 (CRO n. 000002844011250848016001690 01T);

- euro 88.875,09 con bonifico disposto tramite l'agenzia di Milano della Deutsche Bank spa il 26 febbraio 2021 (CRO n. 000002843501390848016001690 01T) indirizzato direttamente al Banco BPM spa per estinguere il mutuo ipotecario gravante sull'appartamento.

Dall'atto di compravendita risulta che il bene venduto era pervenuto alla parte venditrice con atto di compravendita del 7 maggio 2014, che sullo stesso gravava una ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Catania il 22 maggio 2014 ai numeri 19232/1790, derivante da atto di mutuo rogato dallo stesso notaio il 7 maggio 2014, repertorio n. 36859/21059 di importo originario di euro 248.000,00 (di cui euro 124.000,00 per sorte capitale) a favore del Banco Popolare Società Cooperativa con sede Verona e contro Contino Riccardo e Russo

Angela Maria e che tale "ipoteca verrà estinta e cancellata a cura e spese della parte venditrice nel più breve tempo possibile".

Inoltre, lo stesso bene immobile era stato precedentemente sottoposto a fondo patrimoniale costituito con atto rogato dal notaio Saruccia Amendolia di Agira del 3 luglio 2018, trascritto presso la Conservatoria di Catania il 17 luglio 2018 ai numeri 28075/20968, a favore e contro gli stessi coniugi Contino Riccardo e Russo Angela Maria con facoltà di alienare l'immobile senza autorizzazione del giudice come previsto nell'atto di costituzione del fondo.

Dall'estratto di conto corrente cointestato ai coniugi Contino e Russo n. 00001095 riportante i movimenti con valuta dal 25.02.2021 al 04.03.2021 emerge che in data 01.03.2021 è stato ricevuto un bonifico di euro 88.875,09 dal sig. Samperi Salvatore Emanuele con causale "acquisto casa" e che in pari data è stato disposto dai titolari del rapporto un bonifico in uscita per un importo di euro 88.209,22 quale "rimborso Finanz. Pag. rate su fin.to 1283/00829536" (cfr. all. 5 della memoria Contino e Russo). Inoltre, risulta che il contratto di mutuo fondiario n. 128300829536, stipulato in data 07.05.2014, prevedeva un rimborso mediante un piano di ammortamento con pagamento di n. 240 rate posticipate comprensive di capitale e interessi calcolate secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (o francese) con ultima rata prevista per il 31.05.2034 con un debito residuo al 28.02.2021 di euro 90.169,09 (cfr. all. 4 della memoria Contino e Russo). Inoltre, nell'estratto al 31.03.2021 del conto n. 35109 accesso presso la Deutsche Bank agenzia di Milano e intestato al sig. Samperi Salvatore

Emanuele (cfr. all. 4 memoria di Samperi) è registrato un bonifico in uscita di euro 88.875,09 del 26.02.2021 con causale "caparra conf. acq. casa da coniugi Contino" destinato al suddetto conto n. 00001095 cointestato ai coniugi Contino e Russo e un altro bonifico in uscita di euro 43.124,91 del 01.03.2001 destinato al conto corrente intestato alla sig.ra Russo Angela Maria con causale "acq. apt. V. Pagliari 2".

Da quanto riportato risulta, quindi, che una parte del prezzo di compravendita per un importo di euro 88.209,22 (pari al 64,87% dell'importo complessivo di euro 137.000,00) è stato destinato al rimborso del finanziamento ottenuto con mutuo fondiario e conseguente iscrizione di ipoteca sul bene acquistato anche se emerge che tale pagamento in favore del creditore ipotecario non sia stato fatto direttamente dal convenuto Samperi, come rappresentato erroneamente dalle parti resistenti, ma dai coniugi Contino e Russo dopo che quest'ultimo ha fornito la provvista.

Inoltre, parte resistente ha dato prova mediante i relativi atti di ispezione ipotecaria che la suddetta iscrizione è stata estinta e cancellata con "Comunicazione n. 1557 del 25/03/2021 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 01/03/2021" e "Cancellazione totale eseguita in data 02/04/2021 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993)" (cfr. all.ti 5 e 6 della memoria Samperi).

Infine, dall'atto di compravendita oggetto di causa risulta che il sig. Samperi ha acquistato il suddetto immobile per "adibirlo a propria abitazione principale" cosa che risulta comprovata dal certificato

storico di residenza in atti, il quale attesta che lo stesso dal 16.02.2021 al 27.06.2025 (data del certificato) ha avuto la sua residenza nel Comune di Catania in via Giacomo Pagliari n. 2 p. 6.

4.2. Ricostruito il quadro fattuale per come emerge dagli atti di causa, è indubbio che, ad oggi, ANAS Spa è titolare nei confronti del sig. Contino Riccardo di un credito di euro 97.502,00 oltre interessi per effetto della sentenza n. 65/2024 di questa Sezione in diversa composizione, essendo stata accertata la responsabilità amministrativa per danno all'immagine di ANAS Spa del sig. Contino derivante da una gravissima fattispecie corruttiva. Tale credito è certo, liquido ed esigibile e ne va garantito il soddisfacimento.

Ciò posto, il Collegio ritiene che non sussistano i requisiti previsti per l'accoglimento della domanda revocatoria.

In primo luogo, viene in rilievo la circostanza prospettata in modo fondato dalla difesa dei convenuti Contino e Russo che il suddetto immobile, alla data dell'atto di compravendita oggetto di domanda revocatoria (01.03.2021), non faceva parte della garanzia patrimoniale generica del sig. Contino in quanto esso costituiva un patrimonio separato destinato ai bisogni della famiglia essendo stato sottoposto a fondo patrimoniale *ex* artt. 167-171 c.c. con atto del 03.07.2018, prima del sorgere del credito oggetto di causa, e senza che il P.M. abbia mosso alcuna contestazione a quest'ultimo atto e risultando del tutto manifesto che il debito erariale del sig. Contino riguarda "scopi estranei ai bisogni della famiglia". Conseguentemente, tale bene alla data del 01.03.2021 non faceva parte della garanzia generica per cui il

relativo atto dispositivo non può rappresentare un *eventus damni* quale diminuzione della garanzia patrimoniale generica in favore di ANAS Spa.

Inoltre, bisogna considerare che su tale bene vi era un vincolo specifico in favore di altro creditore (Banco popolare società cooperativa) per iscrizione ipotecaria del 22.05.2014 a seguito del finanziamento con mutuo fondiario da parte del suddetto istituto di credito che, alla data dell'atto di disposizione che ci occupa, presentava un debito residuo pari a euro 88.875,09 mentre, come prospettato dalla difesa del Samperi e non contestato dal P.M., rispetto al prezzo di compravendita di euro 137.000,00 il valore della quota del sig. Contino di tale bene oggetto di domanda di revocatoria era pari a euro 47.950,00 considerata la quota di usufrutto intestato alla coniuge Russo. Ne consegue che alla data del 01.03.2021 il credito residuo ipotecario era di importo superiore al valore della quota del bene di titolarità del sig. Contino tale da refluire sulla non idoneità dell'atto di compravendita in oggetto a costituire un pregiudizio per le ragioni di ANAS Spa.

In secondo luogo, il Collegio ritiene che nel caso in oggetto manchi la consapevolezza in capo ai convenuti alienanti (fra cui il convenuto Contino creditore) e, ancor di più, in capo al convenuto terzo acquirente (sig. Samperi) della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del sig. Contino.

A tal proposito vengono in evidenza i seguenti elementi:

- il prezzo di compravendita è stato congruo come dimostrato dalle parti resistenti e non contestato dal P.M. ed è stato destinato per quasi

due terzi alla soddisfazione delle ragioni del creditore pignoratizio con cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria per cui la dizione contrattuale secondo cui la suddetta iscrizione verrà estinta e cancellata nel più breve tempo possibile ad opera di parte venditrice ha trovato un immediato riscontro nei fatti a differenza di quanto prospettato dal P.M.;

- in ogni caso la quota del prezzo di compravendita di pertinenza del sig. Contino è stata inferiore al valore del debito residuo pignoratizio;

- il bene oggetto di compravendita era stato vincolato al fondo patrimoniale come risultante anche dall'atto di compravendita;

- l'atto di compravendita non presenta alcun elemento di anomalia essendosi trattato di un ordinario atto di trasferimento di un immobile ad uso abitativo fra soggetti non legati da alcun vincolo preesistente sulla base di quanto risulta in atti con destinazione del bene ad abitazione principale di parte acquirente.

Né risulta convincente la tesi attorea secondo cui la consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale possa derivare dalla diffusione mediatica dei fatti illeciti commessi dal sig. Contino in quanto le notizie stampa prodotte dalla Procura regionale sono tutte riferite al periodo settembre-ottobre 2019 e si riferiscono all'esecuzione dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari (cfr. docc. 4-22 della citazione) mentre un solo articolo *on line* del 21.05.2020 tratto dal sito di Repubblica Palermo (cfr. doc. 25 della citazione) si riferisce alla sentenza di patteggiamento. In ogni caso si tratta di articoli molto distanti dalla data dell'atto oneroso di disposizione oggetto di causa

tale da non potere fornire alcuna presunzione di tale consapevolezza in capo all'acquirente.

5. Per le ragioni sopra esposte, il Collegio, ritenendo non comprovati tutti i presupposti richiesti dalla normativa in materia, rigetta la domanda di revocatoria oggetto di causa.

Il rigetto della domanda revocatoria determina la cancellazione di ufficio della trascrizione della suddetta domanda stessa nei registri immobiliari ai sensi del combinato disposto:

- dell'art. 2668, co. 1 e dell'art. 2652 n. 5 c.c., che dispongono la cancellazione delle trascrizioni (sui registri immobiliari) delle domande aventi ad oggetto azioni revocatorie proposte avverso atti soggetti a trascrizione, sul consenso delle parti o a seguito di pronunzia giudiziale passata in giudicato;

- dell'art. 2668, co. 2, cod. civ., che (in deroga al comma 1) prevede l'obbligatoria ed immediata cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni della domanda giudiziale trascritta in sede di rigetto della domanda stessa (senza necessità al passaggio in giudicato della decisione di rigetto, come invece è previsto nel caso di cancellazione a seguito di separato giudizio sulla cancellazione, ai sensi del comma 1 (cfr.: Cass. civ., *ex multis*: n. 20269/2017; n. 23929/2007 e n. 12444/2000; C. conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 150/2022).

Nel caso di specie risulta che il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catania in data 25.02.2026 ha notificato al Conservatore *p.t.* dei Registri immobiliari presso i relativi Uffici dell'Agenzia delle entrate di Catania la domanda giudiziale di revocatoria introduttiva

dell'odierno giudizio cui è seguita la trascrizione ai nn. RG 8639 - RP 6397 a seguito di presentazione n. 38 del 25 febbraio 2026.

Deve, quindi, ordinarsi la cancellazione della suddetta trascrizione della domanda giudiziaria.

6. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ANAS Spa nell'interesse della quale è stata proposta l'azione revocatoria e in favore dei convenuti, liquidandole come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- rigetta l'azione revocatoria promossa nei confronti di Contino Riccardo, Russo Angela Maria e Samperi Salvatore Emanuele per la declaratoria di inefficacia, nei confronti di ANAS Spa, dell'atto di compravendita del 01.03.2021 del notaio Mazzullo Francesco, Repertorio 49552/31265 (trascritto al Registro particolare 6439, Registro Generale 8762) limitatamente alla quota di titolarità del sig. Contino Riccardo del fabbricato iscritto al catasto al Foglio 20, particella 400, sub 37 A/3 (consistenza vani 6,5) ubicato a Catania in via Giacomo Pagliari n. 2;

- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale volta alla revocatoria del predetto atto effettuata dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con nota di trascrizione RG n. 8639 - RP n. 6397, presentazione

n. 38 del 25.02.2026.

- liquida a carico di ANAS Spa le spese di lite in favore dei convenuti che sono quantificate complessivamente in euro 2.500,00 (*duemilacinquecento*/00) oltre IVA e CPA se dovute, sia per i convenuti Contino e Russo rappresentati e difesi dallo stesso procuratore da distrarsi in favore di quest'ultimo difensore dichiaratosi antistatario sia per il convenuto Samperi.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 1° luglio 2026.

Il Giudice estensore ***Il Presidente***

Gaspare Rappa Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 02 settembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente